

**Avvocato
Bruno Piccolo
Patrocinante in Cassazione
Via A. Matarazzo, 11
84048 CASTELLABATE (SA)
tel. & fax 081 4261123 - 081 4261113**

brunopiccolo@univast.it - brunopiccolo@libero.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

- Sezione Lavoro -

**RICORSO EX ART. 414 c.p.c. con contestuale richiesta di
provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc**

nell'interesse dell'ins. **PEPE Domenica** nata il [redacted] e
residente in [redacted] alla via [redacted]
[redacted] rapp.ta e difesa dall'avv. Bruno Piccolo
[redacted] elett.te dom.ta presso e nello dell'avvocato
Piccolo Bruno in Castellabate (SA) alla via A. Matarazzo,11 della
frazione S. Maria - fax [redacted]

contro

**MIUR Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca, in
persona del Ministro legale rapp.te p.t.**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'Ambito
Territoriale provinciale di Salerno in persona legale rapp.te.p.t.**

premesse

- 1) che la ricorrente in qualità di docente di ruolo insegna nella Scuola primaria;
- 2) è stata assunta con l'alligato contratto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016 presso la sede di servizio I.C. Capaccio



(SA) capoluogo in data 27.11.2015, con decorrenza giuridica 01.09.2015;

3) ha partecipato alla fase C della mobilità per l'a.s. 2016/2017 per la Scuola primaria con punteggio 18 ambito nazionale e 24 primo ambito – Campania provincia di Salerno -, esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti e province, prioritariamente per tutti gli ambiti della provincia di Salerno sia per **posti comuni** che di **lingua inglese**, così come indicati nell'alligata domanda e precisamente per le regioni Campania, Basilicata, Calabria Lazio, Molise, Toscana, Umbria, Puglia, oltre che per le province il cui elenco si intende integralmente riportato e trascritto;

4) che, in esito alla suddetta domanda, con la pubblicazione dei trasferimenti avvenuta in data 29.07.2016, comunicata a mezzo dell'alligata mail, la ricorrente veniva assegnata alla provincia di **Treviso, ambito Veneto 0012** codice meccanografico VEN0000012;

5) che dalla comparazione della propria posizione rispetto ai trasferimenti degli altri docenti con un punteggio inferiore e/o pari ed a parità di fase di trasferimento (fase c) risulta di palese evidenza la mancata indicazione dei criteri utilizzati dall'amministrazione convenuta per quanto deciso, oltre che la palese violazione dei principi legali e contrattuali vigenti per i docenti in materia di mobilità nazionale;

6) che nelle 100 preferenze territoriali (AMBITI) la ricorrente non ha indicato l'ambito assegnato (VENETO 0012) ed in quelli scelti (CAMPANIA – BASILICATA – CALABRIA – LAZIO – MOLISE – UMBRIA – TOSCANA – PUGLIA), nell'ordine indicato nell'alligata



domanda di mobilità, sono presenti, quali beneficiari del trasferimento, altri docenti con punteggio inferiore o pari dell'istante i quali, peraltro, per quanto risultando dagli elenchi pubblicati dall'amministrazione, non vantano alcuna precedenza prevista dall'articolo 13 del CCNI sulla mobilità per l' a.s. 2016/2017. Dalla lettura dei predetti elenchi, **a titolo esemplificativo**, in quanto sono numerose le contraddizioni ed il numero di controinteressati con punteggio uguale o inferiore alla ricorrente, si è rilevato che per la **provincia di SALERNO è stata nominata l'ins. CITRO Vincenzina** nata il [REDACTED] con punti 17 – Campania ambito 024 – lingua inglese (ambito indicato dalla ricorrente al n. 6 della suddetta domanda anche per la lingua inglese); per la **BASILICATA: NEPI Mariangela** nata il [REDACTED] con punti 12 - BASILICATA Ambito 001 – posto comune, **PARRILLO Letizia** nata il [REDACTED] con punti 11 – Ambito Basilicata 001, **RIGILLO Maria Teresa** nata il [REDACTED] con punti 17 – Ambito Basilicata 001, (ambito indicato dalla ricorrente al n. 29 della domanda), **LAZIO: BAGLI Chiara** nata il [REDACTED] con punti 9 – Ambito Lazio 009 – posto comune, **BALDASSI Silvana** nata [REDACTED] con punti 0 – Ambito Lazio 0013 – posto comune, **BARBI Debora** nata il [REDACTED] (VR) – con punti 0 – Ambito Lazio 0012 – Ambiti indicati nella domanda dalla ricorrente .

Le stesse violazioni innanzi rilevate sono state riscontrate anche negli altri ambiti territoriali per i quali comunque la ricorrente aveva espresso analogo preferenza [cfr allegati elenchi] , risulterebbe lungo e dispendioso l'elencazione di tutti i docenti con punteggio inferiore o pari alla ricorrente presente negli ambiti indicati nella



domanda di mobilità , per cui si rimanda agli allegati elenchi;

Gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti posti in essere dall'amministrazione scolastica in danno della ricorrente sono stati assunti in evidente violazione di legge e privi di qualsiasi presupposto logico in presenza e causa dei seguenti

motivi di diritto

il suddetto provvedimento di trasferimento previsto dall'ordinanza ministeriale numero 241 dell'8 aprile 2016, già oggetto di censura in sede di giurisdizione amministrativa (**TAR LAZIO**), ha attuato una **disparità di trattamento** tra gli assunti nelle varie fasi, privilegiando alcuni e penalizzando altri è palesemente **discriminatorio e anticostituzionale** per la ricorrente rispetto ai docenti assunti nel 2014 per effetto del piano straordinario previsto dalla **Legge 107**, ed, infatti, benché assunti con lo stesso decreto emanato dall'allora Ministro Carrozza, le assunzioni sarebbero dovute avvenire nel 2014 e non nel 2015. Ma non solo **assunzioni posticipate**, bensì anche una disparità di trattamento: gli assunti nel 2014 sono entrati con scelta nelle scuole nei **trasferimenti interprovinciali**, mentre la ricorrente e i docenti della fase C sono stati messi in coda ed "*esiliati*", e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tali possibilità alla ricorrente; In pratica la ricorrente ha dovuto scegliere (**pena la decadenza dal diritto al contratto**) le sedi disponibili dell'organico su tutto il territorio nazionale, con conseguenti disagi e lamentele in termini economici e familiari. È stato poi autorizzato, per effetto della Legge 107, un **piano straordinario** su posti di potenziamento



su posti creati ad hoc a cui tutti i docenti iscritti nelle Gm e nelle Gae hanno potuto fare domanda, anche quelli più bassi in graduatoria. Questi sono stati poi collocati provvisoriamente negli ambiti territoriali delle graduatorie a cui si erano iscritti, senza causare loro troppi disagi (la conseguenza, in pratica, che che gli idonei del concorso 2012, con un solo concorso vinto e, nella maggior parte dei casi, senza neppur anni di servizio alle spalle (quindi anche con punteggi inferiori) , sono rimasti nella provincia scelta e non hanno partecipato alla lotteria del trasferimento.

Il suddetto provvedimento di trasferimento è stato posto in essere in violazione delle specifiche norme sui trasferimenti (cfr art. 13 CCNI) che espressamente prevedono che la mobilità doveva svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, al netto delle precedenzae indicate nella norma: di fatto chi ha più punti, come logica vuole e Costituzione impone, ha la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità.

Questo semplice concetto previsto dal richiamato contratto non è stato applicato nei confronti dell'istante che, pertanto, ha subito una grave ed intollerabile lesione dei suoi diritti, resa ancora più evidente a causa dell'obiettivo circostanza che tutti i docenti nominati in luogo della ricorrente per i posti come innanzi citati non si trovano nelle condizioni stabilite dalla legge e dal contratto per usufruire del diritto di precedenza.

Sotto diverso ed ulteriore profilo si rileva il carattere arbitrario ed ingiusto del comportamento dell'amministrazione scolastica in quanto alla data odierna alla ricorrente non è stato dato conto alcuno dei criteri utilizzati per l'assegnazione della sede di servizio, rimanendo del tutto



disattese, in spregio alle inderogabili prescrizioni di cui alla L. 241/90 e succ. mod., le varie sollecitazioni e richieste rivolte a consentire l'accesso agli atti riguardanti la posizione della stessa.

Ed. infatti, sia il Miur e sia l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania alle numerose richieste di accesso agli atti e di avere un elenco completo dei trasferimenti con tutte le precedenze, non ha fornito alcuna risposta.

Alla data odierna, inoltre, è rimasta del tutto inevasa la richiesta di tentativo di conciliazione inoltrata in data **12.08.2016 – prot. 52/2016**; la predetta omissione assume connotati di oggettiva gravità ponendosi in evidente contrasto con quanto statuito dall'art. 135 del contratto [anche in questo caso non si è capito il criterio adottato dall'amministrazione nelle convocazioni per il tentativo di conciliazione dal momento che dall'allegato elenco figurano insegnanti con punteggio inferiore o pari alla ricorrente].

La mancata convocazione della ricorrente in ordine a quanto richiesto, già di per sé contraria alla vigente normativa di legge, anticostituzionale e discriminatoria, ha provocato un'ulteriore menomazione delle legittime ragioni dell'esponente, atteso che, allo stato, risultano soddisfatte molte richieste di conciliazioni per docenti con punteggio inferiore alla ricorrente (cfr allegata documentazione).

Sussistenza del fumus boni Juris e del periculum in mora

L'invocata tutela giurisdizionale trova obiettiva e puntuale riscontro



nell'articolo 700 cpc. In ordine alla sussistenza del *fumus boni Juris* si rappresenta che, in assenza di qualsiasi esplicitata ed obiettiva ragione, la ricorrente, nelle medesime condizioni di altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio uguale o superiore, ed in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha ottenuto l'insegnamento della lingua inglese (in Campania) e/o sul posto comune, e negli altri ambiti indicati nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti di lingua inglese e comune assegnati alle controinteressate con punteggio inferiore, a tanto giunge che fino ad oggi è rimasta inevasa la richiesta di accesso agli atti e l'istanza di conciliazione, rimanendo del tutto ignote le ragioni che hanno indotto l'amministrazione ad assegnare la sede di servizio senza tener conto delle preferenze espresse dalla ricorrente con la domanda di mobilità. Va evidenziata la mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti, omettendo, peraltro, il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi ; l'Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati. Ne consegue l'illegittimità dell'operato della amministrazione scolastica che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito provinciale indicato dall'istante quale prima preferenza ed anche a quelli successivi a docenti con punteggio inferiore o pari, così violando i principi di correttezza, buona fede, buon andamento e imparzialità della PA di cui all'art. 97 Cost., che governano



l'esercizio della funzione pubblica. Del resto, il Ministero, con il proprio comportamento, ha omesso di fornire qualsivoglia giustificazione sia in merito alla posposizione della ricorrente rispetto ad altri docenti comparabili pur con punteggio inferiore, che alla disposta assegnazione della medesima presso l'Ambito VENETO 0012, in una sede più distante rispetto a quelle indicate nelle primarie preferenze, in base a tale ricostruzione sussiste *il fumus di fondatezza della domanda*, per violazione dell'art. 1, comma 108, l. n.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola dell'8.4.2015 e dell'O.M. n. 241/2016.

Per quanto riguarda il *periculum in mora si evidenzia che* il suddetto illegittimo ed ingiusto trasferimento ha causato notevoli danni esistenziali ed economici alla ricorrente che ha dovuto lasciare la propria famiglia composta dalla madre **Andria Teresa** nata a [REDACTED], [REDACTED], persona anziana, con gravi problemi di salute che necessita di numerose cure e di assistenza e continui ricoveri in ospedale e senza altri figli che la possono assistere per cui è destinata ad una casa di riposo con tutte le conseguenze dal punto di vista degli affetti e di salute - cfr allegata documentazione sanitaria, il figlio minore **Piccolo Vincenzo** nato a [REDACTED], ovviamente non autonomo, come da alligata certificazione ed, infine, è stata costretta prendere in locazione abitazione in Santa Lucia del Piave ove è stata assegnata; Va sottolineato il pericolo di disgregazione del nucleo familiare, sulla impossibilità di svolgere il ruolo di genitore di un figlio adolescente, che non può, nemmeno per ipotesi, seguire la madre nella



nuova sede dovendo adempiere agli obblighi scolastici, e sulla impossibilità per la ricorrente di *“sviluppare la propria personalità nel proprio ambito familiare e residenziale”*.

E' innegabile che il trasferimento presso la sede di servizio di Santa Lucia del Piave (TV), distante 900 Km dalla residenza, incida negativamente sulla vita personale e di relazione della ricorrente, madre di un figlio minore, e con la propria madre, convivente, persona anziana e con gravi problemi di salute e senza altri figli che se ne possano prendere cura, con gravi ripercussioni soprattutto in termini di sconvolgimento dei delicati equilibri familiari e genitoriali. Tali conseguenze pregiudizievoli, lesive di prerogative e diritti costituzionalmente tutelati, non reintegrabili successivamente in forma specifica o attraverso meccanismi risarcitori, possono essere adeguatamente evitati solo con un provvedimento di natura cautelare, idoneo a preservare il diritto invocato durante il tempo necessario a farlo valere in via ordinaria. Si richiamata a tal proposito la consolidata giurisprudenza che ha evidenziato come *“la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estraendosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro natura stessa non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del “periculum in mora” ed, altresì, “in caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora quando dal provvedimento derivano al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”* (Tribunale



Roma 26.1.2000), ed ancora Tribunale di Salerno, sez. Lavoro Giudice Petrosino e Laudati, Tribunale di Trani, Sez. Lavoro, Tribunale di Vallo della Lucania, Giudice Gambardella – ordinanza ex art. 700 cpc 20.10.2016, Tribunale di Napoli Sezione Lavoro).

Nel caso di specie ricorrono ,pertanto, sia i presupposti giuridici e le condizioni di fatto che giustificano la concessione del provvedimento richiesto.

La ricorrente non può attendere i tempi del giudizio di merito che finirebbero per rendere inutile la pronuncia giurisdizionale.

A tale stregua,quindi, per scongiurare che il grave pregiudizio subito possa divenire irreparabile si afferma l'obiettiva e superiore esigenza di richiedere ed ottenere un provvedimento d'urgenza diretto ad anticipare gli effetti di una decisione che in via definitiva possa accertare l'illegittimità degli atti e provvedimenti dell'amministrazione scolastica con l'annullamento e disapplicazione del trasferimento come impugnato e,quindi, con l'assegnazione alla ricorrente di una sede di servizio conforme a quelle che sono le preferenze espresse ed al punteggio posseduto e la posizione acquisita nelle Gae .

Sussistono, pertanto, entrambi i presupposti per la concessione del provvedimento, previo comparizione delle parti, per provvedere immediatamente alla sospensione del provvedimento di trasferimento.

Tanto premesso e precisato l'ins. Pepe Domenica, ut rapp.ta e difesa,

ricorre

all' Ecc.mo Tribunale perché, in accoglimento del presente



ricorso, previa comparizione delle parti, così provvedere:

- 1) previa dichiarazione dell'illegittimità degli atti e dei provvedimenti dell'amministrazione, annullare e/o disapplicare l'atto di trasferimento disposto in data 29.07.2016 e comunicato alla ricorrente a mezzo dell'alligata mail e, per l'effetto, ordinare all'amministrazione di disporre il trasferimento, assegnazione nella sede di servizio indicata in ordine alle preferenze espresse [Campania], rispettando il punteggio e la posizione acquisita della Graduatorie;
- 2) adottare ogni e qualsiasi provvedimento indifferibile ed urgente a tutela dei diritti azionati con il presente ricorso ;
- 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.

Il sottoscritto avvocato Piccolo Bruno, rilevato che, qualora l'Ecc.mo Tribunale Adito ritenesse, nel caso de quo, la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, quindi, ritenesse necessario notificare il ricorso e decreto a tutti i potenziali controinteressati :

- in considerazione dell'oggetto del presente giudizio ed ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il suesteso ricorso deve essere notificato non solo ai docenti controinteressati come sopra individuati, ma a tutti i docenti comunque coinvolti (con punteggio inferiore o uguale alla ricorrente in tutti gli ambiti per cui ha partecipato) , come risultante dagli allegati elenchi;
- la notifica del presente ricorso nei modi ordinari sarebbe estremamente gravosa in relazione all'elevato numero degli interessati, la notifica ex art. 150.c.p.c . scarsamente efficace e quella mediante pubblicazione



sulla G.U. eccessivamente onerosa per la parte ricorrente;

Tanto premesso avanza

i s t a n z a

affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ex art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle tradizionali previste in tema di notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sulla G.U. voglia utorizzare la notifica del suesteso ricorso e del pedissequo decreto nei confronti di tutti i docenti inclusi negli elenchi nazionali delle movimentazione, (ivi compresi i docenti individuati ed indicati nel ricorso a titolo esemplificativo) pubblicati per la classe di concorso relative alla Scuola Primaria, valida per il triennio 2015/2018, attraverso la pubblicazione sul sito Web istituzionale del MIUR dei seguenti dati :

- 1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
 - 2) Nome della parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni Intimate;
 - 3)Sunto dei motivi del ricorso;
 - 4) Indicazione dei controinteressati, genericamente individuati, docenti inclusi negli elenchi nazionali delle movimentazione, pubblicati per la classe di concorso relative alla Scuola Primaria, valida per il triennio 2015/2018;
- Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.



1718 /2016

Tribunale di Treviso

-sezione lavoro-

Il Giudice del Lavoro dott.ssa R.Poirè

Letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 415 e 420 c.p.c.

FISSA per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 24/05/2017 alle ore 9.15 onerando la parte ricorrente della notifica del ricorso e del presente decreto nei termini di dieci giorni da oggi.

Avverte la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e che in mancanza incorrerà nelle decadenze previste dal medesimo articolo;

Fissa per l'esame della domanda cautelare l'udienza del 14 dicembre 2016 h.11.30 con termine per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte a cura del ricorrente fino al 28 novembre 2016.

Invita le parti a fornire copia cartacea dei documenti entro il giorno dell'udienza.

Treviso, 17/11/2016

Il Giudice



Ufficio Scolastico Provinciale TREVISO
16 DIC. 2016
ARRIVO



Tribunale Ordinario di Treviso

SEZIONE SL

R.G: 1718-1/2016
Cronologico n.

All'udienza istruttoria del giorno 14/12/2016 delle ore 11:30

GIUDICE Dr. POIRE' ROBERTA

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Chiamata la causa

Attore principale	PEPE DOMENICA Avv. PICCOLO BRUNO
Convenuto principale	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA E DELL'AMBITO Avv.
Convenuto (altro)	MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA Avv.

suo compare il avvocato Piccolo o lo ricorrente personalmente ed il dott. Romo.

Il G.L., ritenute lo recente di integrare il contraddittorio con i controinteressati (insegnanti che hanno ottenuto una data collocati in posizione migliore e che potrebbero essere pregiudicati dall'assunzione del nuovo), dispone lo notificazioni del ricorso agli stessi attraverso la notifica mediante sito istituzionale del Ministero notifico per pubblici proclami entro il 16 gennaio 2017 e fino nuove udienze al 22/2/2017

R. 13. 00.

Pm

